



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

CF/ 0008 946 008 3

Via S.Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

<http://www.taggia.it> – E-mail:taggia@taggia.it

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n° 59 del 15/10/1991, come modificata ed integrata con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 24/01/1992, n° 25 del 02/06/1992, n° 21 del 15/05/1995, n° 46 del 14/07/1995 e n° 4 del 03/02/2000, deliberazione Commissariale n° 1 del 09/03/2000, deliberazione di C.C. N. 55 del 20.12.2007, deliberazione di C.C. 34 del 29.04.2008, n. 42 del 28.07.2009 e n. 63 del 24/11/2017.

* * *

Sommario

PREAMBOLO	3
PARTE I PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI	3
ART. 1 (Autonomia del Comune).....	3
ART. 2 (Finalità).....	3
ART. 3 (Funzioni).....	4
ART. 4 (Territorio, sede, stemma e gonfalone)	5
ART. 5 (Albo pretorio)	5
ART. 6 (Polizia municipale)	5
PARTE II ORDINAMENTO.....	6
TITOLO I ORGANI ELETTIVI.....	6
ART. 7 (Organi).....	6
CAPO I IL CONSIGLIO	6
ART. 8 (Competenza).....	6
ART. 9 (Sessioni del Consiglio)	7
ART. 10 (Funzionamento)	7
ART. 11 (Commissioni Consiliari).....	8
ART. 12 (Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo).....	8
ART. 13 (Prerogative dei Consiglieri)	9
CAPO II LA GIUNTA.....	9
ART. 14 (Composizione).....	9
ART. 15 (Elezione).....	10
ART. 16 (Mozione di sfiducia).....	10
ART. 17 (Cessazione di singoli componenti della Giunta)	10

ART. 18 (Competenza).....	11
ART. 19 (Funzionamento)	11
CAPO III IL SINDACO	11
ART. 20 (Elezione e cessazione dalla carica).....	11
ART. 21 (Competenze).....	12
ART. 22 (Vice Sindaco).....	12
ART. 22 – BIS (Presidente del Consiglio Comunale e Vice Presidente)	13
Titolo II ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	13
CAPO I Organizzazione	13
ART. 23 (Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione)	13
ART. 24 (Segretario Comunale)	14
ART. 25 (Vice Segretario)	14
ART. 26 (Dirigenti).....	14
CAPO II PROCEDIMENTO	15
ART. 27 (Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti)	15
ART. 28 (Partecipazione al procedimento).....	16
Titolo III SERVIZI PUBBLICI	16
ART. 29 (Servizi pubblici locali).....	16
ART. 30 (Aziende speciali e istituzioni).....	17
TITOLO IV PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	18
CAPO I ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE	18
ART. 31 (Associazioni, cooperazione, volontariato).....	18
ART. 32 (Servizio di Protezione Civile).....	18
ART. 32 – BIS (CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE).....	19
ART. 33 (Consulte).....	19
ART. 34 (Riunioni e assemblee).....	19
ART. 35 (Referendum consultivo).....	20
ART. 36 (Diritto di istanza, petizione e proposta)	20
ART. 37 (Proposte di iniziativa popolare)	21
ART. 38 (Diritto di accesso e di informazione).....	21
TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	21
ART. 39 (Collaborazione tra Enti).....	21
ART. 40 (Convenzioni e consorzi)	22
ART. 41 (Accordi di programma e conferenze di servizi)	22
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA	22
ART. 42 (Finanza e bilancio).....	22
ART. 43 (Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione)	23
ART. 44 (Controllo di gestione)	24
PARTE III REVISIONE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
ART. 45 (Modifiche dello Statuto)	24
ART. 46 (Pubblicità dello Statuto)	24
ART. 47 (Entrata in vigore)	24

PREAMBOLO

Il Consiglio Comunale di Taggia, in nome della comunità cittadina, adotta il presente Statuto quale fondamentale espressione dell'autonomia originaria della comunità, richiamandosi ai valori della Costituzione, ai principi della Carta europea delle autonomie locali, a quelli della legge 8 giugno 1990, numero 142, nonché alla identità storica e civile della collettività.

PARTE I PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 (Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Taggia è l'Ente locale che rappresenta la comunità residente nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autonomia della comunità è riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.
4. Il Comune ha altresì autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. L'autonomia impositiva, nell'ambito dei predetti limiti, potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che versino in condizioni di particolare bisogno.

ART. 2 (Finalità)

1. Il Comune, ispirandosi ai principi della Costituzione Repubblicana, esercita le proprie funzioni con l'intento di salvaguardare, promuovere e sviluppare i valori e gli interessi della collettività locale, nel rispetto della propria identità storica e culturale e nella considerazione delle esigenze personali e comunitarie derivanti dalla evoluzione sociale, politica ed economica.
2. A tal fine il Comune tutela la persona, rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconosce il ruolo fondamentale della famiglia ed assume iniziative per la sua integrità, assicura condizioni di uguaglianza sostanziale tra i propri cittadini, promuove la migliore qualità della vita attraverso un efficiente sistema di servizi sociali, economici, culturali e sportivi, nonché una razionale utilizzazione del proprio territorio.
3. Nel quadro di tali obiettivi il Comune:
 - a) cura l'ordinata convivenza dei cittadini; tutela i più deboli e svantaggiati; promuove le pari opportunità tra uomo e donna con specifiche azioni positive; opera per assicurare il diritto alla casa, allo studio, al lavoro ed alla salute; pone in atto strumenti idonei a garantire serene e civili condizioni di esistenza agli anziani, nonché a favorirne l'attiva partecipazione alla vita della comunità; assume opportune iniziative, anche in collaborazione con gli Organismi istituzionali e con le realtà scolastiche, culturali, sportive e del volontariato, per prevenire e combattere i fenomeni che, provocando devianza e disadattamento nei giovani, ne impediscono l'equilibrata formazione ed il concreto inserimento nella società; opera per favorire la soluzione dei problemi dell'infanzia ed il

soddisfacimento delle esigenze dei bambini, quali lo sviluppo psico-fisico, culturale ed etico-sociale;

b) collabora con tutti gli Organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica; assicura la trasparenza degli atti amministrativi; valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione fra i cittadini, la loro responsabilità nella conduzione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;

c) conserva, recupera e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale e linguistico, le consuetudini civili e religiose, gli usi e costumi della comunità; fornisce il necessario appoggio agli Enti, istituzioni, associazioni che operano per conservare e rivitalizzare le tradizioni locali; instaura rapporti con la scuola per portare a conoscenza degli studenti la storia e la parlata ligure locale;

d) nel rispetto dei valori di solidarietà umana, sempre presenti nella storia della comunità, opera per il superamento di qualsiasi discriminazione fra gli individui, anche nella prospettiva dell'integrazione multi-etnica e ferma restando la parità di diritti e doveri prevista dalle normative nazionali e locali; recepisce inoltre le politiche di cooperazione internazionale e di unità europea ed in tale ambito contribuisce in particolare all'integrazione culturale ed economica del territorio delle Alpi Marittime;

e) promuove l'armonico assetto della città, la valorizzazione dei centri storici e delle frazioni, l'organizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio, salvaguardando le sue caratteristiche naturali e perseguendo la riqualificazione ambientale, con specifico riferimento alla ricostituzione e conservazione del patrimonio boschivo, nonché alla tutela delle caratteristiche qualitative del mare, dei corsi d'acqua e delle fonti di approvvigionamento idrico. Riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua.

Anche attraverso l'uso corretto del territorio, guida le trasformazioni economiche verso l'affermazione e l'incentivazione del turismo produttivo, della floricoltura qualificata, dell'attività artigianale e commerciale, della piccola impresa, agisce per il recupero e la tutela dell'olivicultura tradizionale, con particolare riferimento all'oliva taggiasca. In particolare predispone gli strumenti necessari per lo sviluppo equilibrato delle attività produttive nella piana di Taggia, apprestando idonee strutture e servizi, secondo un modello non lesivo dei valori ambientali e territoriali.

ART. 3 (Funzioni)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune può esercitare le sue funzioni anche in collaborazione con altri Comuni o con la Provincia, con l'intento di perseguire l'economicità di gestione, nonché la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi ai cittadini.

3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione ed assume, nel contempo, l'impegno a promuovere tutte le iniziative più idonee per dotarsi dei mezzi

finanziari e delle strutture di supporto necessarie per garantire una efficace gestione delle dette funzioni.

4. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.

5. Le stesse possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 4 (Territorio, sede, stemma e gonfalone)

1. Il territorio del Comune di Taggia confina con i Comuni di Riva Ligure, Sanremo, Ceriana, Badalucco, Castellaro, Pietrabruna e Dolcedo.

2. Il Comune ha sede in via San Francesco, numero 441.

3. Gli Organi elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.

4. Il Comune ha stemma e gonfalone raffigurati come segue:

a) Stemma ufficiale:

scudo sannitico antico con campo giallo e croce rossa, portante ai quattro settori le lettere T.A.Y.A. ed al centro della croce la lettera minuscola b (delimitata da due piccole croci laterali), in modo da formare la parola T.A.B.Y.A.; corona turrita sopra lo scudo, completata ai lati con un ramo di alloro ed un ramo di quercia intrecciati;

b) Gonfalone:

drappo giallo attraversato in tutta la sua lunghezza e larghezza dalla croce rossa, portante le cinque lettere T.A.B.Y.A. disposte come nello stemma sopra descritto.

5. Il Patrono di Taggia è la Madonna Miracolosa.

ART. 5 (Albo pretorio)

E' istituito sulla pagina web del sito informatico del comune, l'albo on line per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

ART. 6 (Polizia municipale)

1. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale. A tal fine può istituire il Corpo di Polizia Municipale, disciplinandone l'ordinamento, l'organizzazione e lo stato giuridico del personale con apposito Regolamento.

PARTE II ORDINAMENTO

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 (Organi)

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale.

CAPO I IL CONSIGLIO

ART. 8 (Competenza)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti"

2. In particolare, delibera sui seguenti atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto:

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, "escluso quello" riguardante l'ordinamento degli uffici e servizi";

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici e le relative varianti, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della giunta"

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative e societarie;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi gestiti dal Comune in maniera diretta o nelle altre forme previste dalla legge o dallo Statuto;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. In tutti i casi in cui i componenti da nominare siano più di due, è garantita la presenza della minoranza.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre da parte della Giunta Comunale alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Comunale si avvale della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 9 (Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno e sono convocate dal Presidente del Consiglio anche su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.

3. Le sessioni straordinarie sono convocate dal Sindaco, oltreché per propria determinazione, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 10 (Funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio comunale o, in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio comunale. La prima seduta, successiva alle elezioni, deve essere convocata, dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla data di

convocazione. La medesima è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri sono dichiarati decaduti se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere interessato almeno nel decimo giorno precedente quello della seduta ed il Consigliere può addurre motivi e documentazione che saranno valutati dal Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi; in caso di parità di voti colui che è più avanzato in età.

ART. 11 (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con compiti preparatori in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di Commissioni temporanee e/o speciali, composte anche da non Consiglieri, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'Ente.

2 bis. La Commissione Consiliare che tratta gli affari generali assume anche le funzioni di controllo e di garanzia, con assunzione della presidenza, qualora eserciti tali funzioni, da parte di un rappresentante delle minoranze.

3. Le Commissioni, di cui al comma 1 del presente articolo, sono formate su base proporzionale ai Gruppi presenti in Consiglio nella misura di un componente per gruppo.

4. Le Commissioni possono, ove necessario, chiedere l'esibizione di atti e documenti, convocare funzionari e responsabili degli uffici oltre che avvalersi di esperti.

5. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

ART. 12 (Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo)

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi cui sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. I Consiglieri, entro dieci giorni dalla loro convalida, dichiarano, secondo le norme del regolamento, a quale Gruppo Consiliare intendano aderire.

3. Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un Capogruppo. In caso di mancata designazione o di assenza non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del Capogruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

4. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, costituita ai sensi del presente articolo, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile; su richiesta, previa indicazione dell'ordine del giorno, della Giunta o di uno dei Capigruppo Consiliari.

5. In particolare, la Conferenza dei Capigruppo determina la programmazione dei lavori e la predisposizione dei calendari delle sessioni ordinarie di attività del Consiglio; inoltre si esprime in ordine alla soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento consiliare.

6. Il regolamento prevede le relative modalità di funzionamento.

ART. 13 (Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

2. Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei Consiglieri.

3. I Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione.

4. Almeno un quinto dei Consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio nei limiti previsti dalle norme di riferimento.

CAPO II LA GIUNTA

ART. 14 (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e presiede, e dal numero di Assessori, previsto dalla legge.

2. Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in misura non superiore a due, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di comprovate competenze amministrative e che non siano stati candidati a Consigliere Comunale nelle ultime elezioni.

3. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta ascendenti e discendenti, adottati ed adottanti, fratelli, coniugi e affini di primo grado.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Per le cause di incompatibilità, si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

5. La composizione della Giunta Comunale deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità.

ART. 15 (Elezioni)

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

ART. 16 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, affinché provveda alla convocazione nei modi previsti dalla legge.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio.

ART. 17 (Cessazione di singoli componenti della Giunta)

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono senz'altro perfette ed immediatamente efficaci, ed altresì irrevocabili, per il solo fatto della presentazione.

3. La revoca degli Assessori è disposta dal Sindaco con atto motivato.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. La decadenza e tutti i casi di cessazione dalla carica sono dichiarati dal Sindaco.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 18 (Competenza)

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune, al quale competono gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai Dirigenti.

1-bis. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta propone al Consiglio, per la deliberazione, gli atti fondamentali di sua competenza, ne promuove l'attività, ed attua gli indirizzi generali da questo proposti.

3. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.

ART. 19 (Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli Assessori.

2. La Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.

3. Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni. Degli stessi è data comunicazione al Consiglio.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

5. Il Segretario, i dirigenti o i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al Segretario, che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

6. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta, per quanto non disposto dal presente Statuto, sono stabiliti dalla Giunta stessa con proprio regolamento interno.

CAPO III IL SINDACO

ART. 20 (Elezione e cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge.

2. Il Sindaco cessa dalla carica per le cause previste dalla legge o per dimissioni.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 21 (Competenze)

1) Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, ne presiede gli organi salvo quanto diversamente stabilito, assicurandone il regolare svolgimento delle attività e la parità di genere a norma di legge.

2) Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.

3) Il Sindaco a titolo non tassativo:

a) cura l'attuazione del programma amministrativo e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

b) coordina l'attività degli organi di governo del Comune ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, comunque gestiti, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;

c) definisce i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;

d) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;

e) indice i referendum e le elezioni degli organi di decentramento;

f) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;

g) autorizza, con le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;

h) adotta le ordinanze di cui all'art.50 e 54 del D.L.vo n.267/00, nonché quelle di cui all'art.18 della legge n.689/81, previa istruttoria del settore competente;

i) indice, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, la conferenza dei servizi fra enti quando le determinazioni da assumere riguardano la competenza degli organi di governo dell'Ente;

l) promuove accordi di programma informando il Consiglio in ordine agli Enti che si intendono coinvolgere, e all'intervento oggetto dell'accordo;

4) Il Sindaco sceglie tra gli assessori, da sé nominati, il Vicesindaco, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

5) Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori e conferire incarichi politici a consiglieri.

Può altresì delegare ai funzionari il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico.

6) Il Sindaco conferisce con decreto gli incarichi di messo notificatore e procede in modo analogo a tutte le nomine non deferite dalla legge ad altro organo.

7) Procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale comunque partecipate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

8) Con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, attribuisce, conferma e revoca gli incarichi di posizione organizzativa ai funzionari.

ART. 22 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è nominato da Sindaco tra gli Assessori contestualmente alla nomina della Giunta e sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.

3. Gli Assessori esterni al Consiglio non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco o di Assessore anziano.

ART. 22 – BIS (Presidente del Consiglio Comunale e Vice Presidente)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di ordine e regolare svolgimento dell'adunanza.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo organismo permanente costituita da singoli capigruppo consiliari.
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere anziano.
5. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati negli scrutini successivi.
6. Per la revoca del Presidente e/o del Vicepresidente il Consiglio Comunale provvede su proposta motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con le stesse modalità e maggioranze previste per le nomine.
7. Ove nella prima adunanza non si pervenisse all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato, entro 8 giorni, dal Sindaco per procedere a nuove votazioni, fino alla elezione.
8. Fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
9. Con votazione separata si procede all'elezione del vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. La vicepresidenza, carica non onerosa, deve essere riservata a membro di opposizione.
11. A titolo transitorio, e nelle more di adeguamento dei regolamenti, ogni riferimento al Sindaco quale presidente del Consiglio in essi contenuto è da intendersi volturato alla figura del Presidente.

Titolo II ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I Organizzazione

ART. 23 (Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione)

1. L'Amministrazione Comunale è organizzata in Uffici e Servizi nonché in Settori, composti da più Uffici e Servizi omogenei, allo scopo di garantire tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è determinata da apposito regolamento e deve essere ispirata ai principi di responsabilità, professionalità e flessibilità, nonché di efficacia, efficienza, economicità.

3. La pianta organica prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi dei profili professionali nell'ambito delle singole categorie professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità della struttura organizzativa in relazione ai programmi del Comune.

4. Al Segretario, al Direttore Generale e ai dirigenti è affidata l'attività gestionale, che è esercitata con i funzionari e gli operatori dipendenti, sulla base degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, con potestà autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Segretario, al Direttore Generale ed ai propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

ART. 24 (Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, che lo sceglie nell'apposito Albo e dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario Comunale:

a) Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

b) Può partecipare alle Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

c) Su richiesta formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

ART. 25 (Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, svolgendo funzioni vicarie.

ART. 26 (Dirigenti)

1. Spetta ai dirigenti l'attività di direzione delle strutture organizzative e degli specifici programmi o progetti cui sono preposti. In particolare i dirigenti, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari:

a) emanano direttive ed ordini, autorizzano missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale, adottano provvedimenti di mobilità interna al Settore, propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti e adottano le sanzioni del richiamo scritto e della censura, esercitano il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza dei livelli immediatamente sottordinati;

b) adottano, nel Settore, Servizio o Ufficio di competenza, tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi e regolamenti, di atti, programmi e piani, a contenuto vincolato o comportanti una mera discrezionalità di carattere tecnico;

c) l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) curano, in conformità alle direttive del Segretario, l'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti e formulano e sottoscrivono i pareri sulle proposte di deliberazione;

e) rilasciano notizie e documenti a cittadini e Consiglieri Comunali e rispondono alle istanze dei cittadini relative ai procedimenti di cui sono responsabili.

f) possono essere chiamati a coadiuvare l'Amministrazione nella gestione delle relazioni sindacali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi i dirigenti utilizzano e organizzano le risorse finanziarie, il personale e gli Uffici a loro affidati.

3. Il regolamento specifica il raccordo funzionale tra i dirigenti e il Segretario e il Direttore Generale nonché quello con i funzionari e i responsabili dei Servizi e degli Uffici.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II PROCEDIMENTO

ART. 27 (Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti)

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.

2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano, per ciascun tipo di procedimento, quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinano altresì i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specificano i compiti.

3. In mancanza di prescrizione diversa ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.

4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini è organizzato nelle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. E' retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del "giusto procedimento" che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri

prescritti dall'art. 53, comma 1, primo periodo della legge 8.6.1990, N.142, come sostituito dall'art.13, comma 3 della legge 3.8.1999, N.265.

6. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici è subordinata a deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

ART. 28 (Partecipazione al procedimento)

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione nell'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti non sottratti dalla legge al diritto di accesso, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.

4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia.

Titolo III SERVIZI PUBBLICI

ART. 29 (Servizi pubblici locali)

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna

in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste ed in relazione alla migliore economicità, efficienza ed efficacia del servizio, anche in funzione del risparmio energetico e della tutela dall'inquinamento. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana o ad altri Organismi sovracomunali la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per accrescerne la qualità e l'efficienza. In ogni caso deve favorire forme di raccordo tra soggetto gestore ed utenza.

3. Il Sindaco ed i Revisori dei Conti riferiscono almeno ogni anno al Consiglio, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini, dandone adeguata pubblicità nelle forme più idonee.

4. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti e i contributi finanziari, al fine di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.

ART. 30 (Aziende speciali e istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale e dell'Istituzione è composto da non più di sette membri e comunque nel rispetto dei limiti massimi stabiliti da disposizioni di legge che eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. Il Consiglio Comunale elegge il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale e dell'Istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso, che siano eleggibili a Consiglieri Comunali. L'elezione avviene con voto limitato a due terzi dei membri, dopo la votazione di un documento programmatico di indirizzo. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la presenza di uno o più membri indicati dalla minoranza consiliare. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio Comunale può revocare gli Amministratori secondo le norme sulla sfiducia alla Giunta Comunale.

3. Il Direttore dell'Azienda speciale è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico. Il Direttore della Istituzione può essere anche un Funzionario facente parte dell'Organico del Comune.

4. Le Aziende speciali e le Istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato od a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

5. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione stessa.

6. Gli Statuti delle Aziende speciali o delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale.

7. Gli altri atti fondamentali e cioè i Regolamenti, i bilanci, i programmi ed i piani attuativi degli indirizzi comunali, i conferimenti di capitale, la pianta organica, la nomina del Direttore e dei dirigenti, la disciplina delle tariffe e gli atti generali determinati dallo Statuto dell'Azienda e dal regolamento dell'Istituzione sono deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione ed approvati entro trenta giorni dal Consiglio Comunale. La vigilanza e le funzioni ispettive sulle aziende e sulle Istituzioni sono esercitate dalla Giunta attraverso gli uffici comunali, salvi i controlli contabili e di gestione dei competenti revisori dei conti.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 31 (Associazioni, cooperazione, volontariato)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, anche su base territoriale, il volontariato, la cooperazione e le altre associazioni volte a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio comunale. A tal fine:

- a) sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;
- b) riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
- c) concorda programmi comuni;
- d) consente ad esse, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni e alle strutture dei servizi, concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.

2. E' istituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune, al quale si accede su domanda, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, dopo almeno due anni di attività.

3. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, all'assenza dei fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività e alla pubblicità degli atti amministrativi e contabili.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune, salvi gli interventi di formazione per il nuovo associazionismo.

ART. 32 (Servizio di Protezione Civile)

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione del Servizio di Protezione Civile come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e quale indispensabile supporto all'azione della Pubblica Amministrazione per fronteggiare eventi straordinari e calamità.

2. Ai fini del perseguimento delle suddette finalità, è istituito un Ufficio comunale di Protezione Civile, alle dirette dipendenze del Sindaco, con compiti di coordinamento e di raccordo con il Servizio volontario di Protezione Civile, nonché con tutti gli altri Organismi operanti nel settore, in conformità al Piano Provinciale ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comunale sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 32 – BIS (CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE)

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita della comunità cittadina, promuove la costituzione dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze i quali svolgono, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, un ruolo consultivo, propositivo e collaborativo nelle materie relative allo sport, al tempo libero, all'ambiente, all'istruzione, alla cultura, all'associazionismo, al sociale e a tutte le altre tematiche inerenti la vita dei bambini e dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione ed il funzionamento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze sono stabilite con relativo regolamento approvato e adottato dai rispettivi consigli."

ART. 33 (Consulte)

1. Il Comune, al fine di assicurare una efficace consultazione della popolazione, attiva "Consulte" od Organismi simili, cui partecipino rappresentanti dei settori interessati dall'attività del Comune.

2. A tal fine è istituito, presso la Segreteria Generale del Comune, l'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza delle Consulte.

3. L'attività delle Consulte è disciplinata con apposito regolamento.

ART. 34 (Riunioni e assemblee)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e Organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione idonei locali secondo modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di categorie, di associazioni:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4. La convocazione di cui al comma 3 del presente articolo è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 35 (Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione del Consiglio Comunale ovvero di richiesta di almeno mille elettori, su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del Comune.
2. Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi, tariffe, designazioni e nomine, pianificazione. In materia di programmazione è ammesso il referendum nei casi e nelle forme previste dal Regolamento di cui al comma 9° del presente articolo.
3. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia il Consiglio Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Comune.
5. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il Consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
7. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio.
8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
9. Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali in quanto compatibili.

ART. 36 (Diritto di istanza, petizione e proposta)

1. I cittadini, le Associazioni e gli Enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, al Segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al Presidente degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.
4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o per esso alla Giunta e al Consiglio, nonché sottoposte al Presidente degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco o per esso alla Giunta e al Consiglio, sono inviate al Segretario Comunale che, attraverso apposito ufficio, ne cura il protocollo, la trasmissione all'Organo competente nonché la risposta del Sindaco.

6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere date dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento ed entro sessanta giorni se è stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla Giunta o al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

ART. 37 (Proposte di iniziativa popolare)

1. Almeno quattrocento cittadini elettori del Comune possono presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione.

2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.

ART. 38 (Diritto di accesso e di informazione)

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il Segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

2. La consultazione degli atti è gratuita, il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione, tempestiva, esatta e completa, sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 39 (Collaborazione tra Enti)

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune collabora altresì con i Comuni limitrofi e con la Comunità Montana, per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.

4. Il rappresentante del Comune in Enti ed Organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale unitamente al conto consuntivo.

5. Il Comune può delegare con apposita convenzione e a tempo determinato l'esercizio di funzioni o di servizi alla Comunità Montana o ad altri Organismi sovracomunali per una gestione associata più economica ed efficiente.

6. Il Comune può cooperare con Enti pubblici e privati appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

ART. 40 (Convenzioni e consorzi)

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra più soggetti locali.

2. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di più funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

ART. 41 (Accordi di programma e conferenze di servizi)

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'Organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.

2. Quando in un procedimento amministrativo l'Organo competente del Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il Segretario o il dirigente responsabile o il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

ART. 42 (Finanza e bilancio)

1. Il Comune delibera il bilancio preventivo entro il 31 dicembre e quello consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo. Insieme al conto del bilancio e al conto del patrimonio, redige altresì l'inventario annuale dei propri beni.

2. Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alla loro condizione di reddito e alla loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.
4. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilità pubblica.
5. I trasferimenti erariali debbono principalmente essere utilizzati per garantire i servizi indispensabili, con particolare riguardo all'assistenza dei cittadini indigenti e bisognosi.
6. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera tariffe o corrispettivi a carico degli utenti e contributi finanziari, al fine di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.
7. L'Economo ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, nonché tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, debbono rendere il conto della loro gestione al termine dell'esercizio o alla cessazione del loro incarico.
8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del Comune in conformità alla legge ed allo Statuto.

ART. 43 (Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione)

1. La revisione economico-finanziaria ed il controllo di efficacia ed efficienza della gestione del Comune e delle Istituzioni è affidata al revisore dei conti, secondo le modalità ed i requisiti di legge;
2. Il revisore deve possedere, oltre alla capacità ed ai titoli professionali adeguati, i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il revisore entra nelle funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari; decade per la perdita dei requisiti di eleggibilità; è revocato per inadempienza, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.
4. Il revisore può in ogni momento riferire al Consiglio ed al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza ed alla efficacia degli Uffici, dei Servizi e delle Istituzioni e contenenti proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.
5. Il Sindaco e i Consiglieri possono denunciare al revisore fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.
6. Il regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio e ne specifica i rapporti con gli Organi elettivi, burocratici e con le Istituzioni.

ART. 44 (Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità determina le modalità del controllo di gestione, in modo da assicurare la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.
2. Il revisore in collaborazione con la struttura dell'Ente, ha la responsabilità del controllo di gestione e assicura il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Allegato al bilancio consuntivo viene presentato al Consiglio un rapporto di gestione che è la sintesi valutativa della corrispondente attività di controllo.
4. Il regolamento specifica gli strumenti del controllo di gestione, definisce le procedure di contabilizzazione e dei piani dei conti, individua i servizi per i quali si richiede una contabilità economica, nonché contenuti, periodicità e destinatari delle informazioni cui sono tenuti i dirigenti.

PARTE III REVISIONE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 (Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate a scrutinio palese, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di adozione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e che avrà efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

ART. 46 (Pubblicità dello Statuto)

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico on line nei portali istituzionali del Comune.
2. Ad ogni giovane studente, frequentante le scuole del Comune, viene consegnata, tramite le istituzioni scolastiche nel corso della scuola dell'obbligo, una copia informatica dello Statuto unitamente ad una copia informatica della Costituzione repubblicana. Il Comune garantisce la massima collaborazione alle istituzioni scolastiche in ordine alle modalità di illustrazione dei contenuti dello Statuto e della Costituzione repubblicana.

ART. 47 (Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità di legge.